



Allegato n. 1 del Decreto Dirigenziale RG 10319 del 15/10/2014

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ALBO DELLE OPPORTUNITÀ DI
COMPENSAZIONE FORESTALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
(in attuazione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 15 maggio 2014)**

Il presente documento riporta le disposizioni di attuazione dell'Albo delle opportunità di compensazione del Parco Agricolo Sud Milano istituito con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 15 maggio 2014 in attuazione del punto 2.2-c della D.G.R. 8/675 del 21/9/2005 *Criteria per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi*.

1. FUNZIONI E SCOPI DELL'ALBO DELLE OPPORTUNITÀ DI COMPENSAZIONE FORESTALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

1.1 Funzioni e scopi dell'Albo delle opportunità di compensazione forestale del Parco Agricolo Sud Milano

L'Albo delle opportunità di compensazione forestale del Parco Agricolo Sud Milano, di seguito chiamati rispettivamente "Albo" e "Parco", ha lo scopo di far incontrare chi deve eseguire interventi di imboscamento a titolo di compensazione per l'ottenimento di autorizzazioni alla trasformazione del bosco e chi, pur avendo a disposizione terreni su cui intervenire, ha difficoltà ad accedere a contributi pubblici.

L'Albo ha la finalità prioritaria di realizzare interventi di rimboscamento finanziati dal Parco con i proventi delle monetizzazioni delle compensazioni per l'ottenimento di autorizzazioni alla trasformazione del bosco.

L'Albo ha inoltre la finalità facilitare il reperimento di aree su cui eseguire gli interventi di compensazione prescritti dalla normativa regionale per le aree con insufficiente coefficiente di boscosità da parte di coloro che hanno la necessità di realizzare progetti che comportano la trasformazione di aree boscate.

1.2 Interventi ammessi

Nell'Albo sono iscritte esclusivamente proposte di interventi forestali coerenti con quanto prescritto dalla D.G.R. 8/675/2005 della Regione Lombardia relativamente alle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, presentate da soggetti che possiedono aree su cui realizzare nuovi interventi forestali.

Infatti, sono ammessi unicamente quegli interventi di compensazione stabiliti all'art. 43, comma 4 della l.r. n. 31 del 5/12/2008 della Regione Lombardia per le aree con insufficiente coefficiente di boscosità. In particolare sono ammessi esclusivamente gli interventi di imboscamento coerenti con quanto prescritto al punto 4.3.d della D.G.R. 8/675/2005.

Gli interventi di imboscamento dovranno essere conformi alle disposizioni degli artt. 49, 50, 51 e 52 del r.r n. 5 del 20/7/2007 della Regione Lombardia.

2. GESTIONE DELL'ALBO

2.1 Gestione dell'Albo

La gestione dell'Albo è affidata al Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani della Provincia di Milano che la esercita secondo le disposizioni contenute nelle "Modalità di gestione dell'albo delle opportunità di compensazione forestale" approvate con Deliberazione del Consiglio



Direttivo n. 24 del 15 maggio 2014, nonché secondo le presenti “*Disposizioni attuative dell'Albo delle opportunità di compensazione forestale del Parco Agricolo Sud Milano*”.

3. MODALITÀ D'ISCRIZIONE ALL'ALBO

3.1 Soggetti aventi titolo per l'iscrizione

Possono iscriversi all'Albo gli Enti pubblici territoriali e non territoriali, gli organismi di diritto pubblico così come definiti all'art. 3 del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006, nonché le organizzazioni non a scopo di lucro dotate di personalità giuridica.

3.2 Documentazione da presentare per l'iscrizione

All'atto della presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo il proponente deve presentare il modello di *Domanda di iscrizione all'Albo delle opportunità di compensazione forestale* allegato, compilato in ogni sua parte.

Allegato al modello di Domanda deve essere presentato un *progetto preliminare*, firmato da un dottore agronomo o forestale, comprensivo di una relazione di progetto (con descrizione sintetica delle opere previste, la loro finalità, le superfici di intervento), di un computo metrico estimativo dei lavori previsti (con indicazione anche dei costi unitari), nonché corredato da planimetria che illustri le caratteristiche principali e la localizzazione dell'intervento su carta tecnica regionale e sul PTC del Parco (per gli interventi all'interno del Parco).

Qualora disponibili, il progetto definitivo o esecutivo possono essere presentati in sostituzione del progetto preliminare.

L'iscrizione all'Albo diviene efficace solo dopo la valutazione del progetto presentato da parte degli ufficio del Parco Agricolo Sud Milano, gestore dell'Albo. Il richiedente riceverà comunicazione dell'esito della valutazione e dell'eventuale avvenuta iscrizione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la possibilità del Parco di richiedere documentazione integrativa.

3.3 Documentazione da presentare successivamente all'iscrizione

Le proposte di intervento compensativo iscritte all'Albo possono essere finanziate solo dopo la presentazione di un progetto definitivo / esecutivo.

I progetti, redatti da dottori agronomi o forestali iscritti all'albo, devono contenere i seguenti elaborati:

1. relazione tecnica dettagliata degli interventi;
2. dichiarazione di proprietà del terreno oggetto dell'impianto e dichiarazione di assenso se il terreno è di altro proprietario;
3. dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico vigente redatto dall'ufficio tecnico comunale;
4. corografia in scala 1:10.000 su CTR regionale;
5. inquadramento catastale in scala 1:2.000;
6. rilievo fotografico dello stato di fatto;
7. planimetria di progetto in scala adeguata;
8. computo metrico che definisca le quantità e i costi degli interventi;
9. piano di manutenzione settennale.



3.4 Titolo di possesso dei terreni

All'atto dell'iscrizione i proponenti devono fornire opportuna certificazione che dimostri il possesso di tutte le aree interessate dalla proposta di compensazione forestale.

Dette aree devono essere di proprietà del proponente oppure oggetto di una concessione di durata non inferiore ad anni 30.

In caso di terreni in concessione deve essere presentato anche l'assenso del proprietario al rimboschimento dell'area.

4. UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI

4.1 Aree ammissibili

Le aree ammissibili per la realizzazione degli interventi compensativi devono essere interamente ricomprese nei comuni di pianura della Regione Lombardia.

Sono considerati comuni di pianura quei comuni classificati come tali nella ripartizione per zone altimetriche dei comuni effettuata dall'ISTAT.

4.2 Aree prioritarie

Viene data priorità a quegli interventi che siano realizzati interamente all'interno del territorio del Parco e, tra questi, a quegli interventi che concorrano alla realizzazione di almeno uno tra i seguenti obiettivi: ricongiunzione di cenosi forestali frammentate, ampliamento di complessi forestali isolati, la ricostruzione di ambiti ricadenti nell'ambito della rete ecologica provinciale.

5. LIMITI, DIVIETI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI

5.1 Caratteristiche degli interventi compensativi

Gli interventi devono essere costituiti da popolamenti arborei e arbustivi, che si configurino bosco, così come definito dalla l.r. 31/2008. In particolare i popolamenti devono possedere tutte le caratteristiche previste al Capo 1 dell'Allegato 1 della D.G.R. 8/2024/2006 *Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità nonché contestuale parziale modificazione della D.G.R. N. 8/675 del 21/09/2005*; devono inoltre essere realizzati con specie arboree ed arbustive autoctone, secondo le modalità tecniche previste dal regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

Gli impianti devono essere realizzati su aree libere dal vincolo forestale.

Nel caso in cui gli interventi consistano in ampliamenti di superfici già classificate bosco, possono essere superati i limiti dimensionali di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 42 della l.r. n. 31/2008 e pertanto possono essere realizzati anche interventi di dimensioni inferiori a mq 2.000 e/o di larghezza inferiore a m 25.

5.2 Limiti e divieti per la realizzazione degli interventi compensativi

Non possono essere considerati interventi di compensazione in seguito alla trasformazione di aree boscate:

- gli interventi realizzati con il contributo economico della Regione o di altri enti pubblici, sulla base della normativa, europea, nazionale e regionale;
- gli interventi realizzati su aree soggette a vincolo forestale prive di copertura arborea a seguito di trasformazione del bosco non autorizzata o a seguito di altri eventi;



- gli interventi qualificati quali opere di mitigazione e/o compensazione per la realizzazione di progetti che necessitano dell'autorizzazione e/o del parere del Parco;
- gli interventi in aree con destinazione urbanistica non compatibile;
- gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati.

Gli interventi realizzati esternamente al territorio del Parco, sono ammessi previo parere favorevole dell'Autorità Forestale competente per territorio.

Gli interventi ammessi non possono prevedere l'utilizzo delle seguenti specie: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima* (= *Ailanthus glandulosa*), *Prunus serotina*, *Quercus rubra*, *Amorpha fruticosa*, *Brussonetia papyrifera*, *Buddleja davidii*.

Gli interventi ammessi non devono altresì prevedere l'utilizzo di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o dalle competenti autorità fitosanitarie europee o italiane;

6 MANUTENZIONI

6.1 Manutenzioni

La manutenzione, dovrà garantire l'affermazione della piantagione. La durata di tale periodo non potrà essere inferiore a sette anni a partire dalla data di fine impianto.

Per manutenzione si intendono le seguenti operazioni colturali:

1. almeno due sfalci annuali delle erbe infestanti;
2. eventuali irrigazione di soccorso;
3. sostituzioni delle fallanze.

Al progetto definitivo/esecutivo di compensazione dovrà essere allegato un "piano colturale" redatto da un tecnico abilitato, con l'indicazione degli interventi di manutenzione previsti.

7 FINANZIAMENTO DEI PROGETTI ISCRITTI ALL'ALBO

7.1 Finanziamento dei progetti iscritti all'Albo

Il Parco finanzia la realizzazione dei progetti iscritti all'Albo ed approvati dal Parco con i proventi delle monetizzazioni delle compensazioni per l'ottenimento di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, ed entro i limiti delle disponibilità di detti proventi delle monetizzazioni.

Sono finanziate quelle proposte che abbiano presentato un progetto definitivo/esecutivo complessivo dell'intervento approvato dal Parco.

La spesa massima ammissibile per il triennio 2014 – 2016, è pari a € 25.867,00 per ettaro, comprensivi di progettazione, direzione lavori, collaudo, costo di impianto, manutenzione per sette anni dell'imboschimento.

La spesa massima ammissibile è pari al *valore del soprassuolo*, stabilito con la D.G.R. 675/2005, per calcolare il *costo di compensazione* e quindi l'ammontare degli interventi compensativi in caso di distruzione di un bosco e sarà pertanto aggiornato automaticamente ogni qualvolta la Regione Lombardia aggiorna tale valore.

Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 100%.

Per ogni domanda sono possibili al massimo due erogazioni:

- liquidazione in base allo stato di avanzamento lavori: può essere richiesto un unico S.A.L. fino alla copertura del 60% dell'importo globale di progetto finanziabile con l'Albo;
- saldo finale: l'erogazione del saldo avviene solo a seguito della trasmissione della documentazione di fine lavori, nonché del sopralluogo da parte dei tecnici del Parco.



7.2 Documentazione da presentare per l'erogazione del finanziamento

L'eventuale S.A.L. viene erogato previa dichiarazione da parte del referente del progetto dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 60% dei lavori previsti in progetto.

La fine dei lavori deve essere certificata mediante la trasmissione della documentazione di fine lavori, presentata da parte del referente del progetto. Tale documentazione deve contenere uno stato di fine lavori comprensivo di rendicontazione delle spese sostenute, nonché un impegno all'effettuazione delle manutenzioni previste, sottoscritto dal legale rappresentante.

Il saldo è erogato solo in seguito al sopralluogo da parte dei tecnici del Parco di verifica delle superfici realmente imboschite e della conformità dell'intervento rispetto ai progetti approvati.

7.3 Inadempienze

In caso di inadempienze l'iscritto è tenuto a provvedere entro 90 giorni agli interventi correttivi richiesti dalla Provincia, pena la decadenza dell'intero contributo.

7.4 Utilizzo delle economie

Nel caso di interventi su una superficie di almeno 3.000 mq, le economie che si realizzassero rispetto ai proventi delle monetizzazioni delle compensazioni per l'ottenimento di autorizzazioni alla trasformazione del bosco (al netto della maggiorazione del 20% di cui al punto 5.3 della D.G.R. n. 675/2005), in una percentuale comunque non superiore al 25% del costo complessivo della compensazione, possono essere utilizzate per:

- a) la realizzazione di sistemi verdi (siepi, filari, zone umide, prati e simili) connessi all'intervento di imboschimento;
- b) dotare l'intervento di imboschimento di strutture leggere, per la fruizione eco-compatibile dei boschi;
- c) realizzare attività selvicolturali come definite dal Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

8 COSTI DEGLI INTERVENTI

8.1 Costi degli interventi

Per la quantificazione dei costi relativi agli imboschimenti e alle altre attività, ai fini del finanziamento, si dovrà fare riferimento ai prezzi regionali esistenti e aggiornati.

8.2 Spese sostenute da terzi

Al fine del finanziamento, le spese sostenute da terzi, saranno finanziate solo se essere accompagnate da idonei giustificativi di spesa (fatture, ricevute di pagamento); in alternativa i beneficiari potranno avvalersi, per la loro rendicontazione, dei "costi standard" come definiti per le misure agroambientali del PSR vigente della Regione Lombardia.

8.3 lavori in economia

Qualora gli interventi, o parte di essi, fosse eseguita in economia, dovranno essere presentati i listini paga degli operai o, in alternativa, dovrà essere prodotta dal direttore lavori certificazione delle ore occorse alla realizzazione delle opere in progetto, con il relativo costo orario.

8.4 Spese ammissibili

- lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto;



- acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando richiesta;
- le spese generali quali, progettazione, direzione lavori, consulenze specialistiche a supporto della progettazione, spese per effettuare analisi del terreno, spese per la gestione dei cantieri sono ammissibili fino ad un massimo del 10% delle spese totali.

Qualora ammissibili possono essere finanziati anche gli interventi previsti al punto 7.4 *utilizzo delle economie*, nei limiti sopra indicati:

- spese per la realizzazione di sistemi verdi: sono ammesse le stesse tipologie di spesa e con gli stessi limiti già descritti per gli interventi di imboscamento;
- spese di arredo per la fruizione eco-compatibile del bosco: realizzazione di percorsi ciclopedonali, acquisto e allestimento di rastrelliere, bacheche, cartelli e osservatori didattici, panchine, tavoli e simili);
- Spese per la realizzazione di attività selvicolturali come definite dal Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007;

9 DECADENZA E RINUNCIA

9.1 Decadenza

L'iscrizione all'albo cessa per effetto della completa esecuzione di tutti i progetti presentati dall'iscritto.

9.2 Rinuncia

La rinuncia dell'iscritto all'esecuzione dei progetti preliminari è sempre possibile fatto salvo l'impegno alla realizzazione dei progetti esecutivi approvati.

10 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

10.1 Varianti in corso d'opera

Tutte le varianti, sia per quanto concerne i progetti preliminari che i singoli progetti specifici esecutivi, sono soggette all'approvazione da parte del Parco.